
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Salvatore Cirignotta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 11 NOV. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 715 del - 6 NOV. 2012

DIREZIONE Affari Generali e Legali

Esecutiva: SI
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: Proc. civ. Puccia Antonio e Agnello Rosanna c + altri c/Azienda . Definizione transattiva

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

D.ssa Giovanna Di Stefano

IL DIRETTORE

Avv. Giovanni Tolomeo

Il - 6 NOV. 2012, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Dott. Salvatore Cirignotta, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 01390 del 13/7/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dr. Franco Maniscalco

- Direttore Amministrativo

- Dott. Vito Amato

- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Affari Generali e Legali, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità

premesso che con atto di citazione notificato in data 10.07.2009 i sigg.ri Puccia Antonio e Agnello Rosanna, entrambi in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori, adivano in giudizio la confluita azienda ospedaliera di Ragusa al fine di vedere riconosciuto il risarcimento dei danni, quantificato in complessivi €. 7.096.270,00, subiti a seguito della nascita del piccolo A., nato in condizioni di sofferenza fetale;

che con delibera n. 352 del 13 novembre 2009, l'Azienda, ai fini della costituzione in giudizio, ex art. 14 della polizza n.1530059/2004, stipulata con i Lloyd's of London che all'epoca del sinistro assicuravano la responsabilità civile, conferiva incarico di patrocinio legale all'avv. Stanislao Giammarino, fiduciario della compagnia assicuratrice;

considerato che, a seguito degli esiti sfavorevoli della consulenza medico-legale gli Assicuratori, al fine di evitare il rischio di un'eccessiva esposizione dell'Azienda e degli stessi Assicuratori dei Lloyd's in caso di condanna ad importi superiori, con nota prot. n. n.4363/12, comunicavano di avere avviato con controparte trattative di definizione transattiva al fine di definire tombalmente la vicenda con il pagamento di un importo risarcitorio omniacomprendivo per €.1.600.000,000 (unmilioneicentomila/00), di cui €.1.500.000,00 per sorte capitale ed .100.000,00;

che la succitata polizza prevede una franchigia aggregata annua di €.240.000,00, di cui, per il periodo decorrente dal 31.12.2004 al 31.12.2005, arco temporale di riferimento del sinistro in oggetto, attualmente residua un importo di €.210.672,82;

richiamato specificatamente l'art. 39 della condizioni di polizza ove si prevede la titolarità esclusiva della Compagnia nella gestione di tutti i sinistri, anche di quelli ricadenti in franchigia, fino alla loro definizione;

vista la bozza di accordo transattivo, allegata alla presente deliberazione per costituirne sua parte integrante e sostanziale;

dato atto che il sinistro in questione è stato definito secondo le procedure previste dalla polizza assicurativa;

ritenuto pertanto di dover sottoscrivere l'accordo transattivo formulato e, conseguenzialmente, secondo le modalità nell'atto stesso indicate, corrispondere a controparte, a tacitazione definitiva di ogni pretesa e con conseguente rinuncia agli atti del giudizio civile N..G. 1720/2009 ed all'azione, la somma di €.210.672,82 (duecentodieciaseicentotantadue/82) quale quota dell'importo risarcitorio convenuto facente capo all'Azienda, in quanto ricadente nell'ambito della franchigia annua in aggregato ex art.39 della polizza Lloyd's n.1530059 /2004;

rilevata l'urgenza di provvedere in merito per la celere definizione degli atti di riferimento;

sulla base del presente schema di deliberazione predisposto dalla Direzione Affari Generali e Legali

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

giusta art.39 della polizza per la responsabilità civile verso terzi Lloyd's of London n.1530059/2004, dare atto della definizione transattiva, per l'importo di €.1.600.000,00 (unmilioneicentomila/00) omnia, del proc. civ. n.1720/2009 R.G. Tribunale di Ragusa, promosso dai sigg.ri Puccia Antonino e Agnello Rosanna, entrambi in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori;

a tacitazione definitiva di tutti i danni materiali e immateriali, patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al sinistro subito dai reclamanti, sottoscrivere l'atto di transazione, in bozza allegato alla presente per costituirne sua parte integrante e sostanziale, che prevede, quale quota parte di risarcimento a carico dell'Azienda la somma di €.210.672,82 (duecentodieciaseicentotantadue/82) in quanto ricadente nell'ambito della "franchigia annua in aggregato" ex art.39 della polizza in oggetto;

contabilizzare il superiore costo sul conto _____ denominato "fondo accantonamento per oneri legali su controversie in corso" autor. n.

liquidare e pagare al minore Puccia Alessio, giusta autorizzazione del Giudice Tutelare, la somma di €.210.672,82 (duecentodieciaseicentotantadue/82), bonificandola sul conto intestato allo stesso minore: **Iban IT 18 U 05036 84520 DR 0214382850;**

dare atto che a seguito del presente pagamento, la franchigia in aggregato di cui alla polizza in oggetto, per l'annualità 2004/2005 viene completamente erosa;

riservarsi, con separato atto, l'azione di rivalsa nei confronti del sanitario coinvolto nel caso clinico

attribuire la clausola dell' immediata esecutività alla presente delibera

Data <u>31.11.2012</u>		Esercizio <u>2012</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
